



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 10309 del 2019, proposto da Claude Bonneau Danielle e Valentina Russo, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Di Lieto, Michela Rossini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Positano, non costituito in giudizio;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 01125/2019, nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto dalle attuali appellanti avverso: -il provvedimento a firma del Responsabile dell'Area tecnica edilizia privata e del Responsabile del Procedimento del Servizio Antiabusivismo del Comune di Positano n. 14013 del 4.12.2017, col quale è stata denegata la richiesta di accertamento di conformità urbanistica e di compatibilità paesaggistica presentata il 19.3.2014, prot. n. 2880, ed ingiunta la demolizione di opere edili; - tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso, ove occorra, l'atto n. 5089 del 2.5.2017 de Responsabile dell'Area

tecnica edilizia privata del Comune di Positano, di comunicazione dell'avvio del procedimento finalizzato al diniego dell'accertamento di conformità.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2023 il Cons. Oreste Mario Caputo e udito per la parte appellante l'avv. Andrea Di Lieto per sé e per delega dell'avv. Michela Rossini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. È appellata in parte la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 01125/2019 di parziale reiezione del ricorso proposto dai sig.ri Claude Bonneau Danielle e Valentina Russo avverso il diniego opposto dal Comune di Positano (n. 14013 del 4.12.2017) all'istanza di accertamento di conformità aventi ad oggetto una pluralità di opere abusive realizzate sul fabbricato sito in Positano via C. Colombo.

Contestualmente al diniego il Comune ha rinnovato l'ordinanza di demolizione già adottata in coincidenza con l'accertamento degli abusi.

1.1 Il diniego dà conto della non assentibilità delle opere *“in quanto le tende parasole sarebbero state posizionate su un immobile oggetto di abusi edilizi plurimi, pertanto lo stesso nella sua interessa non legittimato dal punto di vista Urbanistico-Edilizio, quindi intervento non assentibile”* (punti 1, 2, 4 e 6); la *“realizzazione di un terrazzo a sbalzo sul prospetto lato Praiano”* e *“Al piano terra, la realizzazione di un terrazzo in ampliamento”* costituirebbero interventi qualificabili come *“nuova costruzione”*, non ricompresi in nessuna delle categorie di lavori edilizi autorizzabili secondo quanto previsto dai locali strumenti urbanistici (punti 3 e 5); l' *“installazione sul varco di accesso al tunnel in roccia posto al livello + 5.12 di un cancello in*

*ferro battuto”, pur realizzabile con CILA, “necessita di un parere paesaggistico obbligatorio e vincolante” (punto 7); l’ “installazione di una ringhiera in ferro battuto..., in luogo del parapetto in pietra calcarea posta in opera sul “corridoio” di accesso al varco di al punto 7”, in quanto “...realizzato in difformità alle prescrizioni di un titolo già rilasciato [è] da considerarsi abusiv[a] dal punto di vista urbanistico-edilizio”.*

2. Avverso il diniego d’accertamento di conformità e l’ordinanza di demolizione, i ricorrenti hanno dedotto vizi di natura sostanziale e procedimentale.

3. Il Tar, premesso che ciascuna delle opere per le quali è stato domandato l’accertamento di conformità merita un’indagine specifica ed autonoma rispetto all’abuso complessivamente considerato, ha ritenuto illegittimo il provvedimento nella parte in cui non riconosce la conformità urbanistica ed edilizia della tenda parasole che non necessita per l’installazione d’autorizzazione espressa.

Alla medesima conclusione sono pervenuti i giudici di prime cure con riguardo all’apposizione del cancello, *“costituente, tradizionalmente, espressione della facoltà di godimento del proprietario e, in particolare, dello jus excludendi alios connaturato a questo diritto, cosicché anch’essa non necessita di un titolo abilitativo edilizio e non sottostà al regime dell’autorizzazione paesaggistica”.*

Viceversa è stato ritenuto immune da censure il diniego di sanatoria avente ad oggetto d’installazione di ringhiera in ferro battuto di ml 6.05 x mt 1.00, in luogo del parapetto in pietra calcarea” già esistente e la realizzazione di due terrazzini, uno delle dimensioni di mt 1,22 x mt 4 e l’altro di mt 2,10 x mt 1,35, perimetrati da ringhiera.

4. Appellano i capi di sentenza di reiezione del ricorso i sig.ri Claude Bonneau Danielle e Valentina Russo. Il Comune di Positano non si è costituito in giudizio.

5. All’udienza pubblica del 4 maggio 2023 la causa, su richiesta di parte appellante, è stata trattenuta in decisione.

6. Col motivo d'appello, articolato in plurime censure, i ricorrenti lamentano gli errori di giudizio in cui sarebbe incorso il Tar avere escluso, *ex abrupto*, in violazione degli artt. 6 e ss d.P.R. 380/2001 e art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004 la sanatoria di opere di nessun o minimo impatto edilizio e paesaggistico.

La ringhiera in ferro battuto in luogo del parapetto in pietra calcarea già esistente e la realizzazione di due terrazzini, uno delle dimensioni di mt 1,22 x mt 4 e l'altro di mt 2,10 x mt 1,35, perimetrati da ringhiera, rientrerebbero, secondo gli appellanti, nel novero delle opere che non incidono sull'assetto urbanistico e paesaggistico.

6.1 L'appello è infondato.

Innanzitutto, sul piano concettuale con immediate ricadute sull'oggetto del sindacato giurisdizionale di legittimità, va precisato che secondo la consolidata giurisprudenza, qui condivisa, non è ammissibile la sanatoria di una costruzione quando la richiesta d'accertamento di conformità sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi.

È, infatti, illecito l'espedito di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, quando, invece, le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, così da costituire una costruzione unica.

La conformità urbanistica e paesaggistica dell'immobile, oggetto di plurimi interventi abusivi, va valutata nella sua interezza, non già parcellizzando le singole opere fino al punto d'esaminarle singolarmente una per una, come avulse dall'impatto complessivo che esse effettivamente determinano sul fabbricato, e, di conseguenza, sull'assetto urbanistico e paesaggistico preesistente.

Sicché gli interventi consistiti nell'installazione della ringhiera in ferro battuto in sostituzione di un parapetto in pietra e nella realizzazione di due terrazzini delle dimensioni di mt 1,22 x mt 4 e mt 2,10 x mt 1,35, perimetrati da ringhiera incidono, complessivamente considerati, sul c.d. prospetto dell'edificio, mutando la

conformazione estetica fruibile dall'esterno, violando le prescrizioni contenute nel PRG e nel PUT.

Detti interventi, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, sono assoggettati a permesso di costruire, ai sensi dell'art. 10, lett. c), d.P.R. 380 del 2001.

L'inedificabilità della zona in cui ricade l'immobile – in forza del P.R.G. e del P.U.T. sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria – preclude la c.d. doppia conformità edilizia costituente, ai sensi dell'art.36 d.P.R. 380/2001, l'*ubi consistam* dell'accertamento di conformità.

Sicché, una volta verificato il radicale contrasto delle opere con la disciplina urbanistica della zona, sarebbe stato contrario ai principi di non aggravamento del procedimento amministrativo, d'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa domandare e ricevere il parere sugli aspetti paesaggistici.

La valutazione dell'amministrazione preposta alla cura di questo interesse, quand'anche favorevole, non avrebbe prodotto alcun risultato utile per l'istante.

7. Conclusivamente l'appello deve essere respinto.

8. La mancata costituzione in giudizio del Comune resistente esonera dalla pronuncia sulle spese del grado giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese del grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hadrian Simonetti, Presidente

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

Roberto Caponigro, Consigliere

Giovanni Gallone, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Oreste Mario Caputo**

**IL PRESIDENTE**  
**Hadrian Simonetti**

IL SEGRETARIO

LAVORI PUBBLICI